

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

DELIBERA N° 421 DEL _____

Originale

OGGETTO: Definizione rapporti – crediti Sadel Spa

In data **25 AGO. 2014** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone siti in Crotone via Mario Nicoletta angolo via G. di Vittorio, su conforme proposta nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Prof.le dell'Ufficio Legale Avv. Giuseppina Caruso responsabile del procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Sadel S.p.a. è creditrice nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Crotone degli importi di cui alle seguenti fatture n. 114 del 15/02/2013 di €. 41.017,96, n. 113 del 15/02/2013 di €.168.258,50, n. 112 del 15/02/2013 di €.163.806,55, n. 111 del 15/02/2013 di €.163.686,52, n. 110 del 15/02/2013 di €. 39.074,90, n. 109 del 15/02/2013 di €.169.080,47, n. 108 del 15/02/2013 di €.163.893,36, n. 107 del 15/02/2013 di €.163.442,12, n. 959 del 7/10/2013 di € 264.125,61. Per un complessivo importo di €. 1.336.385,99;

Che il predetto credito è stato giudizialmente riconosciuto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 162/2013 emesso dal Tribunale di Crotone;

Che tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo con il quale è stato definito bonariamente il pagamento immediato in favore della Sadel Spa, delle surriferite fatture mediante l'inferiore importo di € 1.202.747,391, con totale rinuncia alle spese legali

Che il Direttore Generale ha autorizzato il pagamento nei termini di cui sopra, con firma in calce all'accordo transattivo sopra indicato ed allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

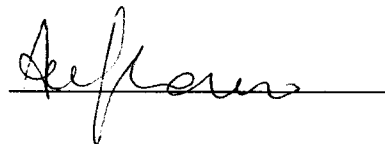
Che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione, in favore della Sadel S.p.a., della complessiva somma di € 1.202.747,391.

DELIBERA

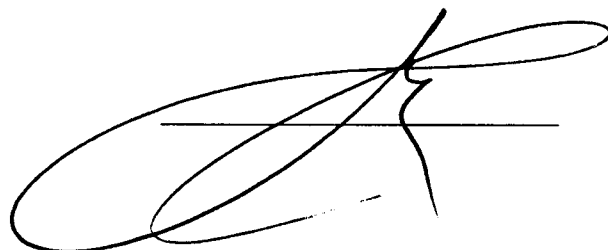
Per quanto espresso in premessa che qui s'intende ripetuto e confermato:

1. Liquidarsi in favore di Sadel S.p.A. l'importo di € 1.202.747,391;
2. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Dirigente dell'Ufficio Legale:
Responsabile del procedimento:



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **10 SET. 2014** con Protocollo della Segreteria Generale N° **093** ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Il Direttore dell'Ufficio AA:GG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)



DIREZIONE GENERALE

ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno 25 del mese di Agosto dell'anno 2014, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, quivi sita alla Via M. Nicoletta - Centro Direzionale " IL Granaio ", sono comparse le parti in appresso generalizzate:

- 1) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CROTONE- P.I. 01997410798, in persona del Prof. Rocco Antonio Nostro nella sua qualità di Direttore Generale e legale rapp.te p.t.,
- 1.2) SADEL di Salvatore Baffa S.p.A. – P.I. 02178690794, in persona del sig. Gaetano Baffa nella sua qualità di legale rapp. p.t. con l'assistenza dell'Avv. Roberto Previte.

tra le quali si conviene e stabilisce quanto segue:

Premesso che la Società Sadel di Salvatore Baffa S.p.A vanta un credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Crotone relativo alle seguenti fatture n. 114 del 15/02/2013 di €. 41.017,96, n. 113 del 15/02/2013 di €.168.258,50, n. 112 del 15/02/2013 di €.163.806,55, n. 111 del 15/02/2013 di €.163.686,52, n. 110 del 15/02/2013 di €. 39.074,90, n. 109 del 15/02/2013 di €.169.080,47, n. 108 del 15/02/2013 di €.163.893,36, n. 107 del 15/02/2013 di €.163.442,12, n. 959 del 7/10/2013 di € 264.125,61:

- che il predetto credito è stato giudizialmente riconosciuto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 162/2013 emesso dal Tribunale di Crotone;

- che in forza di tale ultimo decreto ingiuntivo, in data 05.02.2014 la Sadel Spa ha notificato all'Asp di Crotone atto di precetto per l'importo di €. 1.336.385,99;

- che, avverso il suddetto D.I. n. 162/2013, l'ASP di Crotone proponeva tempestivamente energica opposizione, attualmente in corso di giudizio recante r.g.a.c. n. 1204/2013.

– che alla prima udienza di trattazione tenutasi in data 25/02/2014, l'Azienda richiedeva al Giudice la revoca della esecutività concessa al decreto ingiuntivo in oggetto, ma tale richiesta veniva rigettata;

- che nelle more, la Sadel s.p.a ha richiesto il pagamento di interessi moratori maturati, con da fattura n. 417 del 10/04/2014 di €. 44.537,53;

- che, a fronte del citato provvedimento monitorio, la Sadel Spa ha proposto il pagamento in via transattiva del credito per come sopra indicato alle seguenti condizioni:

- abbattimento del credito di € 1.336.385,99 nella misura ridotta del 10%.

- rinuncia agli interessi di mora di cui alla fattura n. 417/2014 di € 44.537,53 ed a quelli successivamente maturati;

- rinuncia alle spese legali;

- preso atto che la Sadel Spa si è inoltre dichiarata disponibile, in caso di soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1204/2013 r.g.a.c. all'immediata restituzione degli importi oggi corrisposti dall'Asp di Crotone in esecuzione dell'Ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 162/2013.

- preso atto del parere favorevole del Direttore del U.O. Programmazione Sanitaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

- preso atto della Relazione espressa dall'Ufficio Legale.

Tanto premesso, le parti come sopra costituite, rappresentate ed assistite, con il presente atto, intendono definire, come in effetti definiscono, le controversie nei termini sopra indicati alle seguenti condizioni:

nel dare atto che la premessa forma parte integrante di quanto in appresso stabilito, **la Sadel Spa**, nella sopra citata qualità:

a) riconosce di non aver null'altro a pretendere in relazione al decreto ingiuntivo n. 162/2013 emesso dal Tribunale di Crotone.

b) dichiara di accettare la definizione del credito in premessa alle seguenti condizioni:

abbattimento del credito di € 1.336.385,99 nella misura ridotta del 10%, con rinuncia agli interessi di mora maturati di cui alla fattura n. 417/2014 di € 44.537,53 ed a quelli maturati successivamente e con rinuncia alle spese legali.

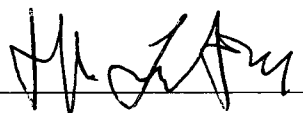
c) dichiara di rinunciare ad ogni azione direttamente e/o indirettamente riconducibile al credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 162/2013, riconoscendo di essere stata interamente soddisfatta di ogni suo avere mediante la corresponsione della somma di cui al punto sub. b).

L'ASP di Crotone, nel prendere atto della suddette condizioni, le accetta, impegnandosi alla corresponsione dell'importo sopra indicato al punto sub b) pari ad **€ 1.202.747,391** con effetto immediato e comunque compatibilmente con i tempi tecnici di liquidazione.

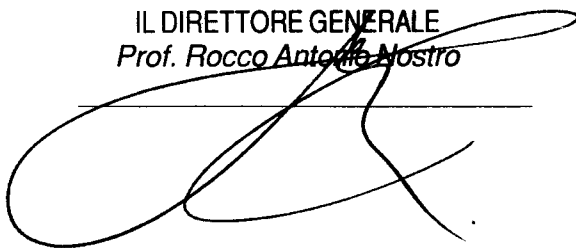
L.C.S. dalle parti che lo trovano conforme alle loro volontà.

Crotone, _____

Le Parti



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro



PARERE TECNICO IN MERITO AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 162/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CROTONE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE ED IN FAVORE DI SADEL S.P.A.

Premesso che la Società Sadel di Salvatore Baffa S.p.A ha emesso nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Crotone le seguenti fatture recanti n. 114 del 15/02/2013 di €. 41.017,96, n. 113 del 15/02/2013 di €.168.258,50, n. 112 del 15/02/2013 di €.163.806,55, n. 111 del 15/02/2013 di €.163.686,52, n. 110 del 15/02/2013 di €. 39.074,90, n. 109 del 15/02/2013 di €.169.080,47, n. 108 del 15/02/2013 di €.163.893,36, n. 107 del 15/02/2013 di €.163.442.12, n. 959 del 7/10/2013 di € 264.125,61:

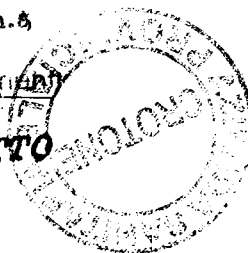
- che le fatture in questione risultano emesse a conguaglio rette relative a prestazioni extra-ospedaliere erogate per servizi assistenziali agli anziani e disabili sulla base delle risultanze del verbale dell'08/01/2010, come comunicato alle Associazioni di categoria sulla scorta della legge regionale n. 24 del 15 luglio 2008 e successivo Regolamento regionale n. 13 dell'1 settembre 2009;
- che, a riguardo, in data 18.07.08 la Regione Calabria ha emanato la L.R. n. 24 (*Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*) con la quale ha demandato a successivo regolamento la definizione dei requisiti necessari alle strutture private sanitarie e socio sanitarie per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, nonché gli ulteriori requisiti per ottenere l'accreditamento;
- che in data 01.09.09, con Suppl. Straord. N. 2 al BURC n. 16, la Regione Calabria ha pubblicato il Regolamento Regionale n. 13, stabilendo i nuovi requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui dovevano dotarsi le strutture private. La struttura in questione si è dunque vista obbligata ad adeguarsi ai nuovi requisiti entro il 28.02.2010 ed ha ottenuto l'accreditamento definitivo con DPGR n. 01/2011.
- che l'adeguamento delle rette relative alle prestazioni erogate nel rispetto dei nuovi e più rigorosi requisiti di cui al DPGR n. 01 del 05/01/2011 è supportato da un espresso riconoscimento da parte della Regione Calabria avvenuto con la nota n. 70 del 22.04.2013 e con la nota n. 121945 del 10.04.2013 che hanno riconosciuto la piena validità ed applicabilità delle tariffe utilizzate dalle strutture adeguate ai requisiti del DPGR n. 1/2011 tra cui la Sadel Spa;

Per quanto sopra a parere dello scrivente, un eventuale contenzioso, stante il diritto della struttura sopra richiamata, potrebbe vedere la sicura soccombenza dell'ASP, anche in ragione dell'intervenuto parere del Collegio Consulenti Giuridici presso il Consiglio Regionale della



Calabria espresso con nota prot. n. 20418 del 30/04/2014 che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Azienda Sanitaria n. 6
di Crotone
Il Direttore del D.O. (firma)
Area Ospedaliera
Dr. Giuseppe FRATTO





Consiglio regionale della Calabria

IL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO III COMMISSIONE

PRESA IN CARICO

DATA 5.05.2014

Reggio Calabria 30 aprile 2014

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20418 del 30/04/2014

Classificazione 02.18.01

ALLA III Commissione Permanente Attività
Sociali, Sanitarie, Culturali, Formative.

SEDE

Oggetto: Richiesta parere Collegio Consulenti Giuridici- determinazione delle rette relative alle strutture territoriali extraospedaliere che erogano servizi assistenziali agli anziani ed ai disabili.

Si trasmette copia parere esitato di cui all'oggetto, prot.n.20346 del 30.04.2014.

Distinti saluti

Il Funzionario PO
(Dott.ssa Chiara Chironna)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20346 del 30.04.2014

Classificazione: 02.18.01

16.04.2014

Al Sig. Segretario Generale
del Consiglio Regionale
della Calabria

OGGETTO: richiesta parere Collegio Consulenti Giuridici -
determinazione delle rette relative alle strutture territoriali extra-
ospedaliere che erogano servizi assistenziali agli anziani ed ai disabili.

Con nota prot. 10844 del 7.03.2014 classificazione 01080402, la III Commissione Consiliare Permanente Attività sociali, sanitarie, culturali e formative presso il Consiglio regionale della Calabria ha indirizzato a questo Collegio una richiesta di parere avente per oggetto la determinazione delle rette relative alle strutture territoriali extra-ospedaliere che erogano servizi assistenziali agli anziani ed ai disabili.

Con il primo dei quesiti formulati è stato chiesto di verificare se la determinazione delle rette eseguita dal Dipartimento Sanità e risultante dal verbale dell'8.01.2010, come comunicato alle Associazioni di categoria, rispetti la normativa vigente ed ottemperi alle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

A questi fini occorre individuare ed esaminare la normativa di riferimento. La legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 avente ad oggetto "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ha previsto l'approvazione di un

regolamento regionale da parte della Giunta Regionale con il quale doversi definire i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento delle strutture private, nonché i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio. Con successivo Regolamento regionale n. 13 dell'1 settembre 2009 sono state, dunque, individuate le procedure operative relative al processo di accreditamento. Tra le condizioni e specifiche generali, in particolare, si è previsto che le tariffe per le strutture territoriali extra-ospedaliere sanitarie e socio-sanitarie, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, della salute mentale e delle tossicodipendenze sarebbero state determinate in base sia ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, sia al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria da applicare.

Ciò premesso e venendo ad esaminare il verbale (datato 8.01.2010) siglato dal Dirigente del Settore Area Controlli presso il Dipartimento Regionale e dai rappresentanti delle associazioni medesime, si ricava che in quella sede il dirigente del Settore Area Controlli ha informato i presenti della necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe tenendo conto delle tipologie delle strutture e dei contratti di lavoro di categoria applicati. Dei criteri che avrebbero condotto alla quantificazione delle cennate tariffe non si fa alcuna menzione nel suddetto verbale, cui sono però allegati gli schemi di calcolo eseguiti. Si tratta di quattro schemi, uno per ciascuna delle Associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'accordo proposto dal Dipartimento Sanitario. L'esigenza di differenziare i calcoli nei quattro casi deriva proprio dalla circostanza che per ciascuna Associazione trova applicazione un distinto CCNL, come facilmente si ricava confrontando le tabelle. Ogni schema di calcolo, infatti, prevede valori differenti in corrispondenza delle singole strutture (hospice, rsa M, rsa anziani, nucleo alzheimer, ecc. ...) e per ciascuna di esse individua importi distinti in corrispondenza della delibera di Giunta Regionale n. 285/2008 (che, in quanto anteriore all'emanazione del

Regolamento regionale n. 13/09, aveva previsto valori identici per tutte le categorie, a prescindere dal CCNL applicato), della Delibera di Giunta n. 125/2009 (che prevede valori distinti in corrispondenza delle differenti associazioni di categoria) e del Nuovo Regolamento approvato (*id est* il regolamento n. 13/2009).

Sembra, perciò, potersi agevolmente concludere che le condizioni e le specifiche generali prescritte dal Regolamento n. 13/2009 siano state rispettate, avendo effettivamente il Dipartimento Sanitario provveduto a determinare le tariffe di che trattasi *"in base sia ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici"* (così si spiega l'individuazione di valori diversi in corrispondenza delle varie strutture) *che al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro"* (come dimostra, si ribadisce, la predisposizione di n. 4 schemi di calcolo). Ciò detto e per rispondere alla seconda parte del primo quesito proposto, s'impone l'esame della sentenza emessa dal TAR di Catanzaro nel giudizio proposto dalle medesime associazioni di categoria avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Regione Calabria. Con la citata pronuncia (la n. 835/2012) il Giudice Amministrativo ha ritenuto che le doglianze espresse dalle ricorrenti fossero fondate e, perciò, meritevoli di accoglimento, avendo la p.a. omesso di determinare le tariffe per cui è parere entro il termine all'uopo prescritto dal Regolamento regionale n. 13/09 e cioè entro giorni 60 dall'entrata in vigore della deliberazione di approvazione del regolamento. Il TAR, in particolare, premessa *"l'illegittimità del comportamento inerte mantenuto dalla stessa (la Regione) sulla diffida proposta"*, ha dichiarato *"l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria ed ordinato alla resistente amministrazione di provvedere sul contenuto della diffida presentata dalle ricorrenti in data 16 gennaio 2012 nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza"*. Ciò detto, fermo restando che sono inutilmente spirati i termini fissati con la predetta pronuncia e che, dunque, applicando un criterio rigoroso, la Regione è sicuramente già inadempiente

ed inottemperante rispetto alle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria, tuttavia, non vi è dubbio alcuno che provvedendo (pur con un certo ritardo) ad approvare le rette come calcolate dal Dipartimento di Sanità, aggiornandole in base ai valori dell'ISTAT ed ai CCNL di categoria, il giudicato del TAR troverebbe esecuzione. Del resto, poiché il TAR ha ordinato che si provveda sul contenuto della diffida stragiudiziale e considerato che quest'ultima si conclude con la richiesta esplicita di *"emanazione di atto che indichi le rette da corrispondere a tutte le tipologie di prestazioni extra ospedaliere, per come scaturite dalla effettiva analisi dei costi sopportati, per come indicate nel verbale tra le parti firmato in data 08.01.2010 e conteggiando, su tali importi, gli intervenuti adeguamenti ISTAT sino alla data di emanazione dell'atto"*, sembra che la risposta al primo dei quesiti sottoposti non possa che essere affermativa.

Il secondo quesito proposto concerne le determinazioni delle rette prodotte dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (d'ora in avanti AGENAS). Si tratta, in particolare, di verificare se le rette come determinate dalla suddetta Agenzia siano rispettose delle norme regionali vigenti e della sentenza del Tar di Catanzaro già richiamata.

Utilizzando i medesimi parametri valutativi impiegati per rispondere al primo quesito, dunque, occorre accertare se le tariffe sono state calcolate tenendo conto sia dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle differenti strutture territoriali, sia del tipo di contratto collettivo nazionale di categoria da applicare.

Dall'esame della documentazione fornita si apprende che il metodo di lavoro impiegato dall'AGENAS è consistito - così ha dichiarato l'Agenzia nella presentazione del proprio lavoro - nel raccogliere e nell'esaminare *"la normativa nazionale e regionale in materia di tariffe sanitarie; i dati produttivi della*

Regione Calabria; i parametri e le indicazioni economiche ministeriali; dati e parametri economici resi disponibili dalle più accreditate agenzie nazionali".

Ciò premesso e nei limiti delle competenze spettanti a questo Collegio, s'impone procedersi all'analisi dei costi come schematizzati dall'Agenzia, da cui si ricava che pur avendo quest'ultima tenuto conto (come necessario) dei "requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici" delle varie strutture e pur avendo essa operato una chiara distinzione sulla base del CCNL da applicare (in corrispondenza della medesima tipologia di struttura, infatti, sono state indicate tariffe differenti a seconda della associazione di categoria volta per volta presa in esame) i valori indicati non sono aggiornati. Essi corrispondono a quelli che negli schemi di calcolo del Dipartimento della Sanità figurano in corrispondenza della voce DGR n. 125/2009 che, in quanto risalente al 16.3.2009, è senza dubbio antecedente all'emanazione del Regolamento n. 13 dell'1 settembre 2009. Detti valori sono, dunque, non conformi a quanto prescritto dal nuovo regolamento regionale.

Il secondo requisito, dunque, va risolto nel senso che le rette come determinate da AGENAS non sono aggiornate e non tengono conto del Regolamento regionale n. 13/09 e dunque, non sono rispettose della sentenza del TAR di Catanzaro che ad esso impone di uniformarsi.

Il terzo quesito proposto concerne la metodologia di calcolo che dovrà essere utilizzata per giungere alla corretta esecuzione del giudicato e, quindi, del Regolamento Regionale n. 13/09. Sul punto, va subito chiarito che la individuazione del calcolo da eseguire esula dalla competenza di questo Collegio, cui compete in via esclusiva la valutazione di questioni giuridiche e non già di considerazioni prettamente tecniche, come quelle qui richieste. Fermo rimanendo quanto appena sopra, non è superfluo prendere in considerazione la relazione della delibera di Giunta regionale con cui viene

illustrato il procedimento di analisi e calcolo delle varie tariffe corrispondenti alle varie tipologie ed ai CCNL di categoria applicati. Vi si prevede, in particolare, che *"Il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle rette prevede:*

- 1) *una parte dei costi (quella riportata nella parte inferiore delle tabelle di calcolo) uguale per tutte le tipologie di strutture che è determinata dai costi relativi ai servizi generali e comuni 8c.d. costo alberghiero), pari ad € 46,94.*
- 2) *una parte dei costi (quella riportata nella parte superiore delle tabelle di calcolo) relativa ai requisiti organizzativi, indica il costo del personale previsto per le varie tipologie di servizi offerti, secondo il costo del CCNL di categoria applicato che, al contrario della componente analizzata in precedenza, che è determinata in misura netta ed eguale per tutte le strutture varia, anche in misura considerevole, al variare del CCNL di categoria applicato;*
- 3) *ai costi per come sopra indicati è stato aggiunto l'utile di azienda per come stabilito dalle normative vigenti e per come confermato dal Consiglio di Stato - Sez. V - con la sentenza n. 1989/08".*

La bontà di detto sistema è confermata dalla sentenza n. 395/2007 emessa dal TAR di Catanzaro, con cui i Giudici Amministrativi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da alcune associazioni di categoria avverso e per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 332/2006, lo hanno accolto così motivando: *"Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia illegittimamente omissso di includere, nella base di calcolo del margine aziendale, il costo per le risorse umane, giacchè è fatto notorio, nelle scienze economiche, che l'utile d'impresa costituisca una percentuale di tutte le voci di costo complessivamente considerate".*

Si ritiene, dunque, che quella appena riportata sia l'unica indicazione di pertinenza di questo Collegio. In tal senso il parere del Collegio dei Consulenti Giuridici ferme sempre le autonome determinazioni dei competenti organi dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie responsabilità d'ufficio.

